Monza, 05.09.2017

Circolare 16/2017
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti con contabilità esterna

Oggetto: "spesometro" semestrale – guida alla preparazione del file telematico delle fatture.

Il 28 settembre è fissata (termine prorogato) la prima scadenza per l'adempimento dello "spesometro semestrale" introdotto con il DL 193/2016. Il termine di consegna allo studio dei file da inviare, considerata la proroga concessa, è quindi divenuto venerdì 15 settembre 2017 (anziché il 7 settembre).

Entro la scadenza prevista, i soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute, note di variazione e bollette doganali riferite al primo semestre 2017.

L'invio dei dati in riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017 dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite Fatture e Corrispettivi sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti passivi Iva che non adempiono all'obbligo di trasmissione dello spesometro semestrale 2017 sono previste sanzioni che vanno da un minimo di 2 euro per ciascuna fattura non comunicata ad un massimo di 1.000 euro a semestre. Le violazioni possono altresì essere sanate con ravvedimento operoso.

Di seguito si forniscono chiarimenti circa le istruzioni sullo spesometro semestrale 2017 in vista della prima scadenza per l'invio delle fatture relative ai mesi di gennaio\giugno.

1. I termini di presentazione

Lo spesometro semestrale 2017 è uno degli adempimenti in materia di Iva introdotto con il DL 193/2016, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 successivamente modificato con il Milleproroghe.
Per il solo periodo d'imposta 2017 è transitoriamente prevista una scadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (termine prorogato dal 16 settembre che slittava al 18 essendo il 16 sabato).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 18 settembre 2017 (termine prorogato al 28 settembre)
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

2. Soggetti obbligati ed esonerati dall'invio telematico dello spesometro semestrale

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi IVA, ossia gli esercenti:

- attività d'impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- arti o professioni (art. 5 del DPR 633/72).

Fra i soggetti obbligati rientrano, fra l'altro:

- stabili organizzazioni;
- società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
- soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.

Per quanto riguarda gli esoneri si segnala quanto segue:

2.1 Produttori agricoli

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 (art. 34 co. 6 del DPR 633/72) e si avvalgono del regime di esonero;
- sono situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73.
  I produttori agricoli in regime di esonero *ex* art. 34 co. 6 del DPR 633/72, non situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del DPR 601/73, sono tenuti a comunicare i soli dati relativi alle operazioni attive risultanti dalle autofatture emesse dai propri cessionari che ne devono consegnare copia ai produttori stessi.

2.2 Soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi che hanno optato:
- per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
- per il regime di trasmissione telematica, sia dei dati delle fatture, sia di quelli dei corrispettivi, in presenza dei previsti presupposti (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).

L'esonero si giustifica poiché i dati delle fatture da trasmettere sulla base del regime opzionale, che consente di beneficiare di alcuni vantaggi, coincidono con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 21 del DL 78/2010.

2.3 Soggetti aderenti al regime di "vantaggio" o al regime "forfettario"

I soggetti che hanno aderito ai uno dei seguenti regimi sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011), con riguardo ai contribuenti (c.d. "contribuenti minimi") ai quali risulta ancora applicabile;
- regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014).

2.4 Associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti in regime della L. 398/91

L'opzione per il regime di cui alla L. 398/91 può essere esercitata da:
- associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- società sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fine di lucro e *pro loco*;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro.

I soggetti che, in presenza dei requisiti previsti, hanno adottato il regime forfettario di cui sopra, in quanto non vincolati alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti a comunicare solamente i dati delle fatture emesse per le attività (istituzionali e commerciali) che rientrano nel citato regime.
Il superamento nel corso del periodo d'imposta del limite di proventi di 400.000,00 euro (importo così innalzato, rispetto al precedente limite di 250.000,00 euro, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2017), si ritiene che comporti, dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento:
- il venir meno dell'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture passive;
- l'obbligo di trasmettere la comunicazione anche per i dati delle fatture passive.

2.5 Amministrazioni Pubbliche

Sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute:
- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
- le Amministrazioni autonome.

Le fatture ricevute da tali soggetti, infatti, devono essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e sono quindi già acquisite dall'Amministrazione finanziaria.
Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture emesse, e delle relative note di variazione, nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

3. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Il soggetto *avente causa* (es. società incorporante), in caso di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto *dante causa*, deve effettuare distinte comunicazioni con riguardo:

- ai dati delle proprie fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto *dante causa* estinto per il periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- ai dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, qualora il soggetto *dante causa* non vi abbia già provveduto autonomamente poiché i termini per l'invio non erano decorsi.

4. Ambito oggettivo di applicazione

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro semestrale dovrà contenere gli stessi dati inviati di chi ha scelto di aderire al regime facoltativo della fatturazione elettronica.
Nello spesometro dovranno essere inserite le fatture per competenza, ovvero in relazione al semestre di riferimento che, per la scadenza del 18 settembre 2017, equivale al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno.
Sono oggetto di comunicazione, ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, senza la previsione di alcun limite d'importo minimo:

- le fatture emesse, annotate o da annotare nel registro delle vendite o dei corrispettivi nel periodo di riferimento;
- le fatture di acquisto e le bollette doganali registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72;
- le note di variazione delle fatture di cui ai punti precedenti.

Circa le singole tipologie di operazioni si precisa quanto segue:

4.1 Operazioni non documentate da fattura

Le operazioni attive e passive per le quali non è stata emessa fattura poiché non obbligatoria non sono interessate dalla comunicazione in esame. Si precisa, inoltre, che:

- devono essere comunicate le fatture emesse, su richiesta del cliente, anche se in assenza di richiesta non vi sarebbe stato l'obbligo di emissione (es. operazioni effettuate da commercianti al minuto e attività assimilate ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72);
- non sono oggetto della comunicazione i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come scontrini e ricevute fiscali o schede carburanti (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 e 7.4.2017 n. 8).

4.2 Operazioni Fuori Campo IVA

Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del requisito della territorialità (artt. 7 ss. del DPR 633/72) devono essere comunicate in quanto soggette all'obbligo di emissione della fattura (art. 21 co. 6-*bis* del DPR 633/72).
Si ritiene, inoltre, che debbano essere comunicate anche le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA per le quali la fattura sia stata emessa dal cedente o prestatore su base volontaria (es. fattura emessa per un'operazione di cessione di azienda esclusa da IVA *ex* art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72).
Se non vi è invece emissione della "fattura" le operazioni escluse non vanno comunicate.

4.3 Documenti riepilogativi delle fatture

I dati delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, per le quali è ammessa la registrazione mediante documento riepilogativo (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96), devono essere comunicati per singola fattura (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

4.4 Fatture annotate sul registro dei corrispettivi

Devono essere comunicati i dati delle fatture emesse e da annotare (o annotate) nel registro dei corrispettivi (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

4.5 Fatture ricevute dai soggetti aderenti al regime "di vantaggio" o "forfettario"

I dati delle fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011), o del regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della

L. 190/2014), devono essere comunicati anche se tali soggetti non evidenziano l'IVA in fattura (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

4.6 Dati relativi alle spese mediche e veterinarie trasmessi al "sistema tessera sanitaria"

Ai sensi dell'art. 4 del DM 1.9.2016, sono esclusi dalla comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al "Sistema Tessera Sanitaria", da parte dei seguenti soggetti (previsti dagli artt. 1 e 2 del suddetto DM 1.9.2016):

- esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. "parafarmacie");
- iscritti agli albi professionali degli psicologi (L. 56/89);
- iscritti agli albi professionali degli infermieri (DM 14.9.94 n. 739);
- iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i (DM 14.9.94 n. 740);
- iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM 14.9.94 n. 746);
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui gli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- iscritti agli albi professionali dei veterinari.

Analogo esonero non è invece attualmente previsto per gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al "Sistema Tessera Sanitaria" ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014, vale a dire:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, ma non accreditate.

Con riguardo ai soggetti indicati in quest'ultimo elenco, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbero rientrare nella comunicazione periodica per l'anno d'imposta 2017 anche i dati delle fatture relative alle spese sostenute nel 2017 che saranno trasmesse al "Sistema Tessera Sanitaria" entro il 31.1.2018.

4.7 Fatture emesse e ricevute trasmesse con il sistema di interscambio

I dati delle fatture emesse e ricevute trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono esclusi dalla comunicazione in quanto l'Amministrazione finanziaria acquisisce già i dati mediante il Sistema stesso.
Il soggetto passivo tuttavia, laddove risulti più agevole, può comunque effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute includendo anche quelle trasmesse con il Sistema di Interscambio (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

5. I dati oggetto di trasmissione

Fra i dati oggetto di comunicazione si richiamano in particolare:

- i dati identificativi del cedente o prestatore;
- i dati identificativi del cessionario o committente;
- la data e il numero della fattura (oppure della bolletta doganale o della nota di variazione);
- la base imponibile IVA;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta;
- la tipologia di operazione.

Nella seguente tabella si riportano, a titolo esemplificativo, i dati oggetto di comunicazione riferiti alle fatture emesse (si veda il documento "Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture" allegato al provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 e aggiornato al 20.6.2017).

Dati da indicare per le fatture emesse	
Dati identificativi del cedente o prestatore	Codice Paese (IT)
	Numero di partita IVA (del soggetto residente in Italia, del soggetto che opera in Italia tramite stabile organizzazione, ovvero del soggetto identificato in Italia ai fini IVA)
	Codice fiscale (dato opzionale)
	Denominazione (persona non fisica) / Nome e Cognome (persona fisica)
	Sede (dato opzionale; se valorizzato devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione)
	Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione della stabile organizzazione (da valorizzare solo se il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale)
	Partita IVA, Codice Paese (IT), Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale (solo se il cedente/prestatore si avvale di un rappresentante fiscale in Italia)
Dati identificativi del cessionario o committente	Codice del Paese che ha assegnato l'identificativo fiscale al cessionario/ committente
	Numero di identificazione fiscale
	Codice fiscale (tale campo può non essere valorizzato se sono valorizzati i campi Codice Paese e Numero di identificazione fiscale)
	Denominazione (persona non fisica) / Nome e Cognome (persona fisica)
	Sede (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia, Nazione)
	Indirizzo, CAP, Comune e Nazione della stabile organizzazione (solo se il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale; si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia)
	Partita IVA, Codice Paese, Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale (gli elementi indicati devono essere valorizzati soltanto qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale)
Dati identificativi del documento	Tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata)
	Data del documento
	Numero progressivo attribuito al documento dal cedente/prestatore
Dati relativi all'operazione	Imponibile (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi su cui applicare l'IVA) o Importo (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi per il quale non deve essere evidenziata l'imposta)
	Imposta
	Aliquota IVA
	Natura dell'operazione (codice che esprime il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura)
	Percentuale di detraibilità (se gli importi si riferiscono a spese detraibili)
	Deducibilità (se gli importi si riferiscono a spese deducibili)
	Esigibilità IVA (i valori ammessi sono "I" per esigibilità immediata, "D" per esigibilità differita e "S" per scissione dei pagamenti)
Rettifica (da valorizzare solo se ricorre il caso)	Identificativo del *file* con il quale i dati sono stati trasmessi la prima volta
	Posizione occupata dal documento all'interno del *file* con il quale i dati sono stati originariamente trasmessi

A proposito dei dati oggetto di trasmissione si forniscono inoltre le seguenti precisazioni:

5.1 Numero del documento

Con riferimento al campo "Numero", la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 ha precisato che:

- per le fatture emesse si deve sempre valorizzare tale campo con l'indicazione del valore esatto presente nel documento;
- per le fatture ricevute, poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, qualora il soggetto passivo non avesse a disposizione tale dato nel campo "Numero" può essere indicato il valore "0".

5.2 Dati del cedente per le bollette doganali

I dati identificativi del cedente extra-UE devono essere indicati nel registro IVA degli acquisti; pertanto, anche i campi "IdPaese" e "IdCodice" della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati (ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).

Limitatamente all'anno 2017, al fine di evitare maggiori aggravi a carico degli operatori (bontà loro…), è consentito compilare i predetti campi come segue:

- "IdPaese": stringa "OO" (in lettere);
- "IdCodice": sequenza di undici "9".

5.3 Natura dell'operazione

Il campo "Natura dell'operazione" deve essere valorizzato:

- solo qualora l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura;
- indicando lo specifico "motivo" per il quale l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo la seguente classificazione

Tipologia di operazione	Codice corrispondente al campo "Natura" dell'operazione
Operazioni escluse *ex* art. 15 del DPR 633/72	N1
Operazioni non soggette per carenza dei requisiti di applicazione dell'IVA	N2
Operazioni non imponibili	N3
Operazioni esenti	N4
Operazioni in regime del margine	N5
Operazioni in *reverse charge*	N6
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA	N7

5.4 Esempi di compilazione per operazioni senza applicazione dell'imposta (campo "Natura dell'operazione")

Si riporta, di seguito, un breve riepilogo delle modalità di compilazione del campo "Natura dell'operazione" con riguardo a particolari operazioni senza applicazione dell'imposta.

Tipologia di operazione	Codice corrispondente al campo "Natura" dell'operazione	Note
Acquisti in *reverse charge*	N6	I dati di tali fatture devono essere indicati una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti compilando anche i campi "imposta" e "aliquota".
Acquisti intracomunitari non imponibili	N3	–
Acquisti intracomunitari esenti	N4	–

Acquisti presso soggetti aderenti al regime di "vantaggio" o "forfettario"	N2	–
Acquisti soggetti al regime monofase (art. 74 del DPR 633/72)	N2	–
Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti extra-UE	N2	–
Cessioni intracomunitarie	N3	–
Cessioni all'esportazione (incluse, fra l'altro, le operazioni verso esportatori abituali e le cessioni con introduzione dei beni in un deposito IVA)	N3	–
Operazioni in regime del margine	N5	Il campo "Imponibile/Importo" deve riportare il valore imponibile comprensivo di IVA.
Vendite a distanza verso "privati" in altri Stati UE non soggette a IVA in Italia	N7	–
Prestazioni di servizi in regime "MOSS"	N7	Il campo "Natura dell'operazione" è da compilare solo se è emessa la fattura.
Operazioni in *split payment*	Nessuno	Si valorizzano il campo "Aliquota" e "Imposta" e si indica il codice "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

5.5 Gli ulteriori chiarimenti della risoluzione n. 87/E/2017

L'Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 87/E/2017, ha fornito una ulteriore serie di chiarimenti operativi circa le modalità da seguire per inviare i dati delle fatture emesse e ricevute e che di seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica:

Integrazione e rettifica	È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di sanare l'omesso o errato adempimento comunicativo. Sarà possibile applicare il ravvedimento per la riduzione delle sanzioni
Indicazione fatture per "competenza"	La comunicazione dei dati riferiti alle **"fatture emesse"** deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Pertanto, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle **"fatture ricevute"**, la **"competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento**
Autotrasportatori	Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, **la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.** I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e **al mittente** - per motivi meramente tecnici - **sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future**
Bollette doganali	Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, **i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del**

	cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. Le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare. In attesa che siano aggiornati i software (oggi la prassi è quella di annotare le bollette senza riferimento al fornitore, ma al solo ufficio doganale), per il solo 2017, è consentito inserire: • per identificativo paese il codice "OO" (lettere) • per identificativo fiscale "99999999999"
Variazioni anagrafiche	Nel caso di variazioni anagrafiche di clienti e fornitori è consentito indicare l'informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente". E' opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 21-*bis*, D.P.R. 633/1972, rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati
Acquisti art. 74	Le fatture di acquisto fuori campo Iva *ex* articolo 74, D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura "N2", relativamente alle "operazioni non soggette", nel campo "natura"
Cessioni e prestazioni	Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, ad esempio, in relazione agli acquisti intracomunitari, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa. In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04"
Fatture cointestate	L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti
Esportazioni in regime del margine	Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3", in qualità di "operazioni non imponibili
Acquisti UE esenti o non imponibili	La circolare 1/E del 2017 afferma che In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati senza integrazione imponibile, occorre riportare: • la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e • la natura "N4" nel caso di operazione "esente"
Acquisti da minimi e forfettari	I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (minimi, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) vanno compilati indicando il codice natura "N2", relativo alle operazioni "non soggette"

5.6 Condizione di detraibilità o deducibilità del costo

I campi "Detraibile" e "Deducibile", la cui compilazione è facoltativa e alternativa, sono riferiti all'eventuale detraibilità o deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

6. Sanzioni e ravvedimento operoso

Come già ricordato lo spesometro semestrale 2017 dovrà essere trasmesso entro la scadenza del 28 settembre 2017, in relazione al semestre gennaio\giugno 2017 ed entro il 28 febbraio 2018 per il II semestre dell'anno.
Le sanzioni che si applicano in caso di omessa o errata trasmissione dei dati dello spesometro semestrale 2017 vanno da un minimo di 2 euro per ciascuna fattura non comunicata correttamente ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.
Si può beneficiare della riduzione delle sanzioni a 500 euro in caso di comunicazione dei dati entro 15 giorni dalla scadenza originaria.
Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017 anche per lo spesometro è prevista la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso oltre i 15 giorni dalla scadenza originaria.
Il ravvedimento operoso prevede sanzioni modulate sulla base del ritardo con cui si procede con l'integrazione di dati omessi o trasmessi in maniera inesatta:

- 1/9 di 500 euro se lo spesometro è inviato entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
- 1/9 di 1.000 euro se la correzione avviene entro 90 giorni dalla scadenza originaria;
- 1/8 di 1.000 euro se il modello è presentato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza;
- 1/7 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene entro due anni;
- 1/6 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene oltre due anni;
- 1/5 di 1.000 euro se la regolarizzazione è effettuata dopo la constatazione della violazione.

Con la risoluzione n. 105/E/2017, in merito agli aspetti sanzionatori dei due adempimenti telematici previsti, rispettivamente, dagli articoli 21 (trasmissione dati fatture) e 21-bis (comunicazione dati liquidazioni) del D.L. 78/2010, viene precisato che, in quanto aventi natura amministrativo-tributaria, alle sanzioni previste per le rispettive omissioni e irregolarità nella esecuzione degli adempimenti predetti, risulta sempre applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

7. Modalità di trasmissione e consultazione dei dati

La trasmissione dei dati può avvenire con due diverse modalità:

- invio telematico dei dati analitici delle fatture emesse e ricevute all'interno di un *file* appositamente predisposto dal contribuente o dal relativo intermediario (a tal fine può essere utilizzato un *software* specifico reperito sul mercato o tramite il servizio gratuito accessibile dalla piattaforma "Fatture e corrispettivi");
- invio telematico delle fatture mediante il Sistema di Interscambio (in questo caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate).

Per quanto riguarda invece la consultazione dei dati trasmessi, nell'area dedicata della piattaforma "Fatture e corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, sono messi a disposizione:

- i dati trasmessi dal soggetto passivo e quelli trasmessi dai suoi clienti e fornitori;
- i riscontri derivanti dal confronto, operato dall'Agenzia delle Entrate, fra le informazioni provenienti dai dati delle fatture e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- le eventuali comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate qualora siano emerse divergenze fra i dati delle fatture e quelli derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, oppure fra queste ultime e i versamenti effettuati.

I dati e gli ulteriori elementi sopra descritti possono essere consultati:

- dal soggetto passivo IVA interessato;
- da un intermediario abilitato *ex* 3 co. 3 del DPR 322/98, se in possesso della relativa delega, che opera in nome e per conto del soggetto passivo;
- da un incaricato che opera in nome e per conto del soggetto passivo o dell'intermediario delegato.

8. Credito d'imposta

In considerazione dei costi sostenuti per l'adeguamento tecnologico necessario ai fini della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, l'art. 21-*ter* del DL 78/2010 prevede l'attribuzione *una tantum* di un credito d'imposta, pari a 100,00 euro, a favore:

- dei soggetti che sono obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA;
- ovvero dei soggetti che hanno optato per la trasmissione dei dati delle fatture ai sensi del DLgs. 127/2015.

Il credito d'imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24 dall'1.1.2018, spetta ai soggetti con i seguenti requisiti:

- che sono in attività nell'anno 2017;
- che, nell'anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento, hanno realizzato un volume d'affari inferiore o pari a 50.000,00 euro.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns migliori saluti.

Percudani & Partners